



REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI GARA

Rev. 02

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI	4
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 2 DEFINIZIONI	4
Art.3 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	4
Art.4 SUDDIVISIONE IN LOTTI	5
Art.5 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	5
Art.6 DETERMINA A CONTRARRE.....	6
TITOLO II - LE PROCEDURE DI GARA.....	6
Art. 7 DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO.....	7
Art. 9 PROCEDURA NEGOZIATA	7
Art. 10 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.....	8
Art. 11 ELENCHI OPERATORI ECONOMICI	9
Art. 12 CONFRONTO COMPETITIVO	10
Art. 13 SORTEGGIO	11
Art. 14 LE ALTRE PROCEDURE DI GARA PREVISTE DAL D. LGS. 50/2016	12
Art. 15 CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO	12
Art. 16 CONFLITTO DI INTERESSE	12
Art. 17 PUBBLICITA' DELLE GARE	13
Art. 18 INFORMAZIONI SULLE GARE	14
Art. 19 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	14
Art. 20 PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA.....	15
Art. 21 ESCLUSIONI	15
TITOLO III – REQUISITI AFFIDATARI E CONTRATTO	16

Art. 22 REQUISITI AFFIDATARI	16
Art. 23 GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	16
Art. 24 CONTROLLI E VERIFICHE	17
Art. 25 CONTRATTO	17
TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI	18
Art. 26 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	18
Art. 27 NORME DI COORDINAMENTO	18
Art. 28 ENTRATA IN VIGORE	19

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di gara sopra i 40.000 euro messi in atto dalla Siena Casa Spa per l'esecuzione di lavori, l'acquisizione di forniture di beni e la prestazione di servizi a titolo oneroso, assicurandone la trasparenza, l'efficienza e l'economicità.

2. Il regolamento si applica all'attività negoziale svolta dalla Siena Casa Spa al fine di svolgere i compiti alla stessa assegnati in base al contratto di servizio sottoscritto con i Comuni del L.O.D.E. Senese.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, ed ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra la Siena Casa Spa e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - 1) l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I del D. Lgs. 50/2016;
 - 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- b) «lavori» di cui all'allegato I del D. Lgs. 50/2016, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- c) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a);
- d) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra la Siena Casa Spa e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Art.3 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. In attuazione del principio di economicità, per i servizi e le forniture di norma si procede ad una contrattazione biennale. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente motivate nella determina a contrarre di cui al successivo art. 6.

2. Gli affidamenti e le gare non potranno essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla disciplina di cui al Titolo II del presente Regolamento o al Regolamento per gli affidamenti sotto i 40.000 euro, eludendo le previsioni normative di cui al D. Lgs. 50/2016, salvo che ragioni oggettive lo giustifichino.

2. Per i motivi di cui al comma precedente, il valore stimato dell'appalto viene quantificato al momento dell'indizione della gara, o al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

3. Il valore stimato dell'appalto è individuato secondo le disposizioni di cui all'art. 35 commi 8, 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016, e tiene comunque conto di eventuali proroghe che possano essere concesse sino all'individuazione del nuovo contraente, nonché di eventuali diritti di opzione previsti nel contratto.

4. Il frazionamento di un appalto che non sia oggettivamente separabile e non ottenga una ottimizzazione della spesa è da considerarsi illegittimo.

Art.4 SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. Al fine di favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese, la Siena Casa Spa procederà a suddividere gli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. gg) del D. Lgs. 50/2016 o prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. La Siena Casa Spa motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali nella determina a contrarre.

2. E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti.

Art.5 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto la Siena Casa Spa nomina un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

2. In caso di appalto di lavori, il RUP dovrà essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica o, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.

3. Per i servizi e forniture, il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.

4. Il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP dovranno essere svolte nel rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 3, approvate con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Art.6 DETERMINA A CONTRARRE

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, la Siena Casa Spa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 decreta o determina di contrarre, individuando l'interesse pubblico che si intende soddisfare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire e una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

2. La determina a contrarre deve indicare altresì il valore del contratto e le eventuali deroghe ai Bandi Tipo pubblicati dall'ANAC.

3. Le deroghe ai Bandi Tipo di cui al comma precedente devono essere espressamente motivate nella determina a contrarre come previsto dall'art. 71, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016.

4. La determina a contrarre viene adottata con atto dell'Amministratore Delegato.

TITOLO II - LE PROCEDURE DI GARA

Art. 7 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Siena Casa Spa procede direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

2. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, la Siena Casa Spa dovrà acquisire la necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs. 50/2016.

3. Sino all'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 38 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con cui verranno istituite le norme per il conseguimento della qualificazione, la qualificazione della Siena Casa Spa, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/2016, è soddisfatta dall'iscrizione della stessa presso l'anagrafe delle Stazioni Appaltanti istituita dall'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Qualora, in seguito all'emanazione del D.P.C.M., la Siena Casa Spa non ottenga/richieda la qualificazione, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 50/2016, per appalti superiori alle soglie di cui al comma 1, la Siena Casa Spa procederà ad acquisire forniture, servizi e lavori ricorrendo a centrali di committenza o tramite aggregazione con stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

5. La Società, se risulterà in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 citato, relativamente agli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, nonché per i lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, procederà mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, la Siena Casa Spa opererà mediante centrali di committenza, aggregazioni o con lo svolgimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di cui al D. Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di lavori servizi e forniture sotto i 40.000 euro, la Società procederà mediante affidamento diretto, come disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Società.

Art. 9 PROCEDURA NEGOZIATA

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016, la Siena Casa Spa procederà per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

2. Nell'ipotesi in cui si intenda procedere mediante indagini di mercato, la Siena Casa Spa procede alla pubblicazione di avviso pubblico affinché gli operatori economici interessati presentino la propria manifestazione di interesse, conformemente a quanto stabilito dal successivo art.10.

3. In caso di ricorso ad elenchi di operatori economici si applica quanto previsto al successivo art. 11.

4. Nelle procedure negoziate di cui al comma 1 il termine di ricezione delle offerte è di almeno 15 giorni dall'invio della lettera di invito, modulabili in considerazione della complessità dell'offerta da presentare e della difficoltà nella compilazione delle schede relative alle offerte economiche e tecniche, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

5. E' fatto divieto ai componenti del seggio di gara, ai Responsabili del Procedimento, alle commissioni di aggiudicazione nonché a tutti i dipendenti della Società di rivelare il nome o il numero delle offerte pervenute prima della scadenza del termine per la presentazione del plico come indicato nella lettera di invito.

Art. 10 AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. La procedura di individuazione degli operatori economici mediante consultazione del mercato di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c), avviene mediante pubblicazione di specifico avviso relativo all'indagine di mercato sul profilo del committente e sul sito dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

2. La pubblicazione dell'avviso a presentare manifestazione di interesse ad opera del Responsabile del Procedimento non comporta alcun vincolo per la Società alla sottoscrizione del contratto, trattandosi di mera indagine sugli operatori presenti nel mercato, interessati a partecipare all'eventuale gara indetta dalla Siena Casa Spa.

3. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero degli operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, ed i contatti utili con la Siena Casa Spa.

4. Qualora, dopo il termine previsto per la presentazione di manifestazione di interesse, si proceda con l'avvio della procedura negoziata, verranno invitati, previo sorteggio pubblico di cui al successivo art. 13.

- almeno 10 operatori economici per gli appalti di lavori o almeno 5 operatori economici per appalti di servizi o forniture, nei casi di cui all' art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016);

- almeno 15 operatori economici per gli appalti di lavori nei casi previsti dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016);

tra coloro che abbiano presentato la manifestazione di interesse correttamente compilata sulla base dello schema messo a disposizione della Società sul sito internet.

5. Nel caso di cui al comma precedente, al fine di rispettare un criterio di rotazione degli inviti, le imprese invitate ad una determinata procedura non potranno partecipare a successivi sorteggi relativi a procedure che si terranno nel triennio successivo alla data di invito, salvo che si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) si tratti di appalti con base d'asta superiore del 70% la somma degli importi posti a base di gara delle precedenti procedure, compresi Accordi Quadro;
- b) che gli operatori economici che abbiano manifestato interesse siano in numero inferiore a 5.

6. Qualora gli operatori economici siano in numero inferiore a quanto stabilito dall'art. 36 comma 2, lett. b) e c) si procederà ad invitare tutti coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse.

7. L'invito verrà inviato all'indirizzo PEC indicato dall'operatore economico nella manifestazione di interesse presentata.

Art. 11 ELENCHI OPERATORI ECONOMICI

1. La Società si riserva di istituire elenchi di operatori economici conformi al D. Lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, mediante avviso/bando pubblicato nel sito internet della Siena Casa Spa e sul sito dell'Osservatorio regionale sui contratti pubblici. Tale avviso verrà pubblicato per n. 15 gg ed individuerà le eventuali categorie e fasce di importo in cui la Società intende suddividere l'elenco ed i requisiti minimi necessari per le varie fasce di importo.

2. Tali elenchi dovranno essere aggiornati semestralmente (al 30.06 e al 31.12 di ogni anno) con l'inserimento delle eventuali nuove domande e la cancellazione degli operatori che dovessero aver perso i requisiti. La Società potrà richiedere conferma dell'iscrizione in sede di aggiornamento via PEC; in caso di mancato riscontro, l'impresa verrà cancellata dall'Elenco.

3. L'iscrizione ai suddetti elenchi è aperta, non ha limitazioni temporali, ed è possibile richiederla in ogni momento dell'anno; a seguito della richiesta di iscrizione, la Società ha 30 giorni per valutare l'istanza e richiedere eventuali integrazioni; la società procederà all'inserimento dell'operatore economico nell'elenco in sede di aggiornamento semestrale.

4. Gli elenchi devono consentire l'iscrizione a tutte le imprese/professionisti che risultino in possesso dei requisiti richiesti e che ne facciano apposta richiesta.

5. L'iscrizione agli elenchi non dà diritto ad alcun riconoscimento economico, se non la possibilità di essere estratti, mediante sorteggio pubblico secondo la procedura di cui al successivo art. 13, al fine di partecipare alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, o di essere affidatari di lavori servizi o forniture secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. a).

6. In caso di sorteggio ed invio dell'invito a partecipare all'affidamento di una prestazione di servizi lavori o forniture, al fine di rispettare un criterio di rotazione degli inviti, l'impresa non parteciperà a successivi sorteggi relativi a procedure che si terranno nel triennio successivo alla data di invito, salvo che si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) si tratti di appalti con base d'asta superiore del 70% la somma degli importi posti a base di gara delle precedenti procedure, compresi Accordi Quadro;
- b) che gli operatori economici iscritti per quella categoria dell'albo non ancora risultati affidatari di lavori, servizi e forniture siano in numero inferiore a 5.

7. Verranno esclusi dall'Elenco costituito in conformità ai commi precedenti, gli operatori economici che non abbiano mai presentato offerta a seguito di invio di almeno tre inviti in un biennio.

9. Si potrà provvedere alla cancellazione dagli elenchi anche delle Ditte che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano perso i requisiti generali o sopravvenga un divieto a contrattare con la P.A.;
- b) il cui titolare, rappresentante legale, direttore tecnico, nonché i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 abbiano subito condanne per i reati di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- c) nei cui confronti sia stata dichiarata l'inadempienza contrattuale con sentenza passata in giudicato, oppure che, a seguito di relazione congruamente motivata dal Responsabile del procedimento, non è da considerarsi più affidabile;
- d) abbiano, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso errori gravi nell'esercizio della loro attività professionale;
- f) intervenuta risoluzione contrattuale per responsabilità dell'appaltatore;
- g) mancata sottoscrizione di un contratto senza valido motivo;
- h) qualora siano state rilevate infrazioni alle leggi sociali e ad ogni obbligo derivante dalla normativa sugli appalti pubblici e dai rapporti di lavoro.

10. Alla cancellazione dall'Albo provvede il Responsabile della tenuta dell'Albo nominato dalla Società, indicando i motivi della cancellazione.

11. L'albo dovrà essere pubblicato sul sito internet della Società, nella Sez. "Società Trasparente".

Art. 12 CONFRONTO COMPETITIVO

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare

sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre, tenuto conto del valore economico dell'affidamento.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Al fine di rispettare il principio di cui al comma 1, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori economici sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, rispetto tempi e costi pattuiti), ovvero all'oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento. Conseguentemente, prima di procedere al sorteggio di cui all'art. 13, la stazione appaltante dovrà valutare l'opportunità di partecipazione alla procedura da parte dell'affidatario uscente che abbia manifestato interesse o che risulti iscritto nell'elenco.

Art. 13 SORTEGGIO

1. Delle operazioni di sorteggio svolte dalla Società, verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito Internet della Società con almeno 3 gg. di preavviso, salvo motivate ragioni di urgenza richiamate nella determina del RUP, che non consentano di rispettare tale tempistica. Il sorteggio potrà essere altresì indicato nell'avviso pubblico con cui si svolge l'indagine di mercato, senza necessità di ulteriori pubblicazioni.

2. A detto sorteggio potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che abbiano manifestato interesse, o loro delegati, muniti di relativa documentazione.

3. Le operazioni di sorteggio saranno svolte dal RUP alla presenza di due testimoni che sottoscriveranno un apposito verbale all'esito delle operazioni.

4. Si procederà preventivamente a numerare gli operatori economici da sorteggiare; in seduta pubblica, verranno elaborati i fogli contenenti i numeri corrispondenti agli operatori economici; conseguentemente, il Responsabile del Procedimento procederà a ripiegare tali fogli in modo da non renderli leggibili e ad inserirli in un apposito contenitore. Dell'estrazione e delle operazioni di sorteggio verrà redatto apposito verbale.

Art. 14 LE ALTRE PROCEDURE DI GARA PREVISTE DAL D. LGS. 50/2016

1. Per i lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000 euro e inferiore ad un milione, la Società, se in possesso della necessaria qualificazione, procede mediante la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. c). Si applicano in tal caso, fermo restando il numero dei soggetti da invitare, le norme di cui all'art. 10.
2. Per tutti i lavori di importo pari o superiore ad un milione, si ricorre alle procedure ordinarie previste dall'art. 59 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art. 95, comma 4, lett. a).

Art. 15 CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, la Siena Casa Spa si riserva di svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, delle relative specifiche tecniche, e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Società potrà acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, o partecipanti al mercato, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel D. Lgs. 50/2016. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
3. Per assicurare la concorrenza tra gli operatori economici, in caso di ricorso alle consultazioni di cui al presente articolo, la Siena Casa metterà a disposizione degli operatori economici le consulenze, relazioni, la documentazione acquisita, salvi "know how" o segreti commerciali, così da porre tutti gli aspiranti partecipanti nelle medesime condizioni operative.
4. Qualora la consultazione possa avere l'effetto di avvantaggiare un determinato operatore economico, la Siena Casa adotterà tutti gli strumenti necessari, anche in sede di gara, ad impedire che venga falsata la concorrenza.

Art. 16 CONFLITTO DI INTERESSE

1. Al fine di contrastare le frodi e la corruzione, la Siena Casa Spa richiede a tutti coloro che intervengono nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti, apposita dichiarazione relativa all'assenza di qualsiasi interesse di carattere finanziario, economico o personale che può minacciare l'imparzialità e l'indipendenza degli operatori economici che intervengono nella procedura.

2. Il personale che versa nell'ipotesi di cui sopra deve dare adeguata comunicazione alla Siena Casa Spa ed astenersi dalla procedura, come indicato dall'art. 42, comma 3, del D. Lgs. 250/2016.
3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai componenti della Commissione di aggiudicazione.

Art. 17 PUBBLICITA' DELLE GARE

1. I bandi di gara, gli avvisi relativi alle gare e gli esiti delle procedure di affidamento sono pubblicati secondo quanto previsto dagli artt. 72 e ss., del D. Lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016 e fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi ed i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, con esclusione degli avvisi e dei bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 euro che, fino a tale data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, se prevista, o dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori.
3. Fino alla data di cui al comma 2, i bandi e gli avvisi sono pubblicati altresì sul sito dell'Osservatorio regionale.
4. Gli avvisi ed i bandi sono altresì pubblicati ai sensi dell' art. 3 del decreto MIT del 2 dicembre 2016, su:
 - uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, se trattasi di appalti pubblici di lavori di importo compreso tra 500.000 euro e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
 - due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, se trattasi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016.
5. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
6. Le pubblicazioni tengono altresì conto dei Bandi tipo, schemi di avvisi di gara e quant'altro venga pubblicato dall'ANAC in materia.
7. La Siena Casa Spa garantisce comunque l'accesso gratuito, illimitato e diretto, in via elettronica, dei documenti di gara a decorrere dalla pubblicazione di bando o avviso; qualora non sia possibile, dovranno essere aumentati i termini di presentazione di domande od offerte.
8. La Società garantisce inoltre la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alla gara sulla Sez. Società Trasparente, "Bandi e contratti", in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013.

Art. 18 INFORMAZIONI SULLE GARE

1. Tutte le informazioni, la modulistica ed eventuali richieste o delucidazioni in merito ai bandi di gara, ai disciplinari di gara ed alle procedure di affidamento devono essere formulati per iscritto dagli operatori economici interessati ed inviati via mail all'indirizzo indicato nel bando/lettera di invito sino a 5 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte. Entro i tre giorni successivi alla richiesta verranno inviate le relative risposte, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, previo visto del Responsabile del Procedimento.
2. Tutte le richieste di chiarimento che perverranno ai sensi del comma 1, verranno pubblicate con le relative risposte sul sito Internet della Società, unitamente alla documentazione di gara.
3. Non è consentito fornire alcuna indicazione agli operatori economici (ad es. sul numero dei partecipanti o sull'offerta da presentare) che non sia rilevabile dalla documentazione di gara o dalle norme che regolano la materia, fino al termine indicato per la presentazione delle offerte.
4. E' fatto altresì divieto ai Commissari di gara di rivelare il contenuto di atti che debbano rimanere riservati quali le offerte tecniche presentate dai concorrenti, tenuto conto dei limiti di divulgazione previsti dall'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 19 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei concorrenti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici è regolato dalla L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di riservatezza e di trasparenza. Si applica altresì l'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.
2. Gli atti di cui viene richiesto l'accesso devono in ogni caso incidere in modo diretto sul richiedente che dovrà dimostrare l'interesse perseguito e che non può attivare forme generiche di supervisione sugli atti di una procedura che sospetta essere illegittima.
3. La mancata partecipazione alla gara priva il richiedente della legittimazione a richiedere l'accesso agli atti.
4. Qualora la Siena Casa Spa individui dei controinteressati - soggetti che dall'esercizio del diritto vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza-, ha l'obbligo di inviare loro copia della richiesta al fine di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento.
5. La documentazione richiesta da colui che esercita il diritto di accesso agli atti è accessibile nelle ore di apertura al pubblico degli uffici della Società.
6. Qualora l'operatore economico intenda effettuare copia della documentazione direttamente negli uffici della Siena Casa Spa, si applica un prezzo di €0,20 per fotocopia; qualora, invece il soggetto richieda fotocopie per un n. di pagine superiore a 100 e non sia possibile procede con il personale dipendente a disposizione della Società, il costo per la copia sarà pari a quello offerto da copisteria

di fiducia individuata dalla Siena Casa, da versarsi anticipatamente sul conto corrente bancario intestato a questa Società.

7. L'esame e/o la copia dei documenti potrà essere effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione della Siena Casa Spa.

Art. 20 PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA

1. Oltre agli obblighi di pubblicazione degli atti inerenti la programmazione e le procedure di affidamento, imposti dal D. Lgs. 33/2013, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" vengono altresì pubblicati, ai fini di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, entro due giorni successivi all'adozione del relativo atto, i provvedimenti che determinano l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. Tale adempimento dovrà considerarsi assolto mediante pubblicazione del verbale di gara contenente le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti.

2. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato (se costituito) dove sono disponibili i relativi atti.

3. E' altresì pubblicata nella sezione "Società Trasparente", la composizione della Commissione di aggiudicazione e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione dei contratti al termine della loro esecuzione.

4. Gli atti di cui al presente articolo recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 21 ESCLUSIONI

1. Sono per loro natura escluse dal presente Regolamento, oltre ai contratti esclusi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 50/2016, le forniture di beni ricomprese nei contratti di appalto di lavori o di servizi nonché i servizi funzionali all'esecuzione di contratti di appalto di lavori e ricompresi tra le prestazioni di detti contratti.

2. Non rientrano tra i servizi e le forniture soggetti alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 le forniture e i servizi di seguito indicati, per i quali valgono comunque i principi di trasparenza economicità ed efficacia:

- a) beni mobili o servizi acquisibili nell'ambito di associazioni quali Federcasa, Cispel, ancorché comportanti pagamento di compensi o rimborsi ulteriori rispetto alle ordinarie quote associative;
- b) beni mobili e immobili acquisibili dai Comuni soci della Siena Casa Spa, nell'ambito di rapporti societari e di conferimento;
- c) beni mobili aventi prezzo imposto quali, periodici, libri, marche da bollo, francobolli, fatta salva l'eventuale opportunità di attivare idonea procedura di individuazione di fornitore che assicuri prestazioni accessorie all'acquisto;
- d) servizi acquisibili da soggetti pubblici, quali i servizi dell'Agenzia del Territorio e l'effettuazione di visite di controllo sul personale assente dal servizio da parte di INPS ed INAIL;
- e) servizi di trasporto pubblico, anche in convenzione da acquisire dai soggetti esercenti tali servizi, alle migliori condizioni ottenibili;
- f) attività di patronato svolte dalle associazioni sindacali dell'utenza.

TITOLO III – REQUISITI AFFIDATARI E CONTRATTO

Art. 22 REQUISITI AFFIDATARI

1. Gli aggiudicatari/executori degli appalti affidati mediante le procedure previste dal presente Regolamento dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 50/2016 nonché dai bandi/lettere di invito e relativi disciplinari di gara.

Art. 23 GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Ogni operatore economico è tenuto a costituire la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla procedura a garanzia della sottoscrizione del contratto e, qualora risulti aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del medesimo D. Lgs., a garanzia della fornitura del prodotto, della regolare esecuzione dei servizi o dei lavori.

2. Tale garanzia è svincolata al momento della comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, secondo la tempistica di cui all'art. 93, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 24 CONTROLLI E VERIFICHE

1. Una volta individuato il miglior offerente del servizio/lavoro/fornitura, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. 50/2016, si procederà ad acquisire, per quanto possibile, le certificazioni comprovanti le dichiarazioni rese dal soggetto partecipante, presso le amministrazioni di riferimento.
2. In particolare, ed in via esemplificativa, a seguito dell'individuazione del miglior offerente, la Siena Casa Spa, procederà con l'acquisizione del Certificato del Casellario giudiziale per tutti i soggetti muniti di rappresentanza indicati all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, del Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del Certificato di regolarità fiscale, del D.U.R.C., della comunicazione antimafia laddove obbligatoria e della visura camerale.
3. Si procederà altresì alla verifica dei requisiti richiesti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori previsti dal D. Lgs. 80/2016.
4. All'operatore economico miglior offerente, come individuato dalla Commissione giudicatrice, sarà richiesto di comprovare gli ulteriori requisiti richiesti dal bando/lettera di invito e, nel caso in cui non fornisca tale prova, si procederà ad escludere l'offerta e ad avviare le verifiche di cui ai commi precedenti sull'ulteriore miglior offerente.
5. Qualora la verifica sulla dichiarazione resa per la partecipazione alla gara abbia esito negativo, la Commissione giudicatrice, il RUP o l'Amministratore Delegato secondo le rispettive competenze, procederà con la segnalazione all'ANAC e, laddove ne ricorrano i presupposti, con la segnalazione ai competenti organi giudiziari qualora siano emersi indizi di falsità o siano state omesse informazioni dovute.
6. Le verifiche mediante acquisizione delle certificazioni di cui al comma 2, saranno effettuate anche sui subappaltatori e sugli eventuali esecutori del contratto che subentrino nel contratto di appalto per effetto di trasformazioni societarie (cessione del ramo d'azienda, affitto d'azienda, fusione, scissione, etc.)
7. A seguito della proposta di aggiudicazione, l'Amministratore Delegato procederà con l'aggiudicazione. Tale provvedimento verrà comunicato via PEC o fax a tutti i partecipanti alla procedura, in ottemperanza all'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 25 CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, potrà essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. Tutte le eventuali spese di registrazione del contratto e le spese relative alle imposte, se dovute, sono a carico dell'aggiudicatario.
3. Della stipula del contratto è data comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
4. La stipulazione del contratto non potrà avvenire prima dei 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai partecipanti alla gara circa l'intervenuta aggiudicazione.
5. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto di cui al comma precedente, per le procedure indette ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e lett. b), del D. Lgs. 50/2016, in caso di appalti basati su accordi quadro di cui all'art. 54 del D. Lgs. citato, o nei casi in cui è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 26 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con delibera del C.d.A della Siena Casa Spa.
2. Sarà onere e cura dei dipendenti e degli utenti verificare sul sito eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al testo.

Art. 27 NORME DI COORDINAMENTO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente documento si rimanda alla normativa in materia di appalti pubblici disciplinata dal D. Lgs. 50/2016, nonché alle linee Guida ANAC e ai D.P.C.M. che disciplineranno la presente materia.
2. In caso di contrasto tra la normativa del presente regolamento e la disciplina statale o regionale, prevarrà quest'ultima, e deve essere disapplicata la disciplina del presente regolamento.
3. L'entrata in vigore di normativa modificativa e vincolante, comprese le Linee Guida ANAC, determina l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet della Società, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Siena Casa S.p.a.
2. Quanto stabilito negli articoli che precedono, si applica alle procedure espletate a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. I rapporti attualmente in essere continuano pertanto ad operare fino alla loro scadenza.